



Istituto Statale di Istruzione Secondaria di 2° Grado

ARTICOLAZIONI:

Ist. Prof. Serv. Comm.Tur. Soc.Pubblicità e Moda "G. Sismondi" - Ist. Prof. Ind. Art. "A. Pacinotti"
Liceo Artistico "B. Berlinghieri" – Ist. Tecnico Statale – indirizzo Tecnologico "E. Ferrari"

Via Aldo Moro n°11 - 51017 PESCIA (PT) ITALIA - Codice Fiscale: 91005380471



Com. n. 579

Pescia, 20/05/2021

Ai DOCENTI

Oggetto: Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali, per l'attribuzione del credito scolastico e per le deroghe al requisito di frequenza a.s. 2020-2021

Si ricorda quanto segue per lo svolgimento degli scrutini finali, per l'attribuzione del credito scolastico e per le deroghe al requisito di frequenza.

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

Per lo svolgimento degli scrutini finali nelle classi non terminali si rinvia alla Nota n. 699 del 06.05.2021 con oggetto "Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione" mettendo in evidenza quanto segue:

Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto. Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica. Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Via Aldo Moro n°11 - 51017 PESCIA (PT) ITALIA - Codice Fiscale: 91005380471
Tel. 0572 / 444015 - Fax 0572 / 444117

E-mail ptis00200a@istruzione.it; ptis00200a@pec.istruzione.it



Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Per lo svolgimento degli scrutini finali nelle classi Quinte si rinvia invece all'art. 3 (*Candidati interni*) e all'art. 4 (*Candidati esterni*) dell'OM n. 53/2021.

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(si tiene conto della scomparsa dei crediti formativi per l'abrogazione del DPR 323/1998 ad opera del D.Lgs. 62/2017 e dell'art. 11 dell'OM n. 53/2021)

Per l'attribuzione del credito scolastico all'interno della banda di oscillazione definita dalla media si procederà secondo i seguenti criteri:

1. Nel caso che la media sia eguale o superi la metà della fascia viene comunque attribuito il punteggio massimo di fascia.
2. Ad integrazione del dato della media verranno considerati e valutati i seguenti elementi:
 - Assiduità scolastica (numero di assenze non legate a motivi di salute / inclusa anche la partecipazione alle attività sincrone e asincrone durante il periodo di DAD);
 - Interesse ed impegno nel dialogo educativo (su proposta del coordinatore e legato ad un voto di condotta non inferiore a 8/10);
 - Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla scuola coerenti con il PTOF;
 - Giudizio insegnante di Religione - Materia alternativa – interesse e profitto studio individuale;
 - Attività relative ai PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

Ciascun elemento di valutazione vale 0,1 e va ad aggiungersi alla media aritmetica.

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009 n.122 “qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

DEROGHE AL REQUISITO DI FREQUENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 7 DEL D.P.R. N. 122 DEL 2009 "ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE SITUAZIONI DOVUTE ALL'EMERGENZA PANDEMICA"

VISTO il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

VISTO l'art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "[...] *ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*";

VISTO il D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

VISTA la Nota MI prot. n. 699 del 6 Maggio 2021;

CONSIDERATO che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR 249/1998;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

VISTA la delibera n. 43 in data 17/05/2021 del Collegio docenti;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Definisce i seguenti criteri generali correlati alle seguenti situazioni per derogare dal limite minimo di presenza esclusivamente per il corrente a.s. 2020/21:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. terapie e/o cure programmate e documentabili
3. gravi e documentate esigenze di famiglia
4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
5. altri motivi di carattere straordinario adeguatamente motivati

Rientrano, inoltre, nella casistica precedentemente elencata le seguenti tipologie di assenze:

- a) quarantena della classe disposta dalla ASL
- b) isolamento cautelativo della classe disposto dalla ASL
- c) isolamento cautelativo in caso di contatto positivo convivente (familiare di 1° grado)
- d) infortunio avvenuto a scuola (certificazione medica con prognosi)
- e) interventi e malattie prolungate (certificazione medica con prognosi)
- f) problemi di connessione o di device adeguatamente motivati e documentabili

e vengono, pertanto, **escluse dal conteggio sul Registro elettronico.**

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93